

Codice A1902A

D.D. 13 ottobre 2020, n. 317

Legge 241/1990, articolo 21 nonies.L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Legge 174/2005. Annullamento della determinazione n. 164/2020. Riesame dell'istanza ed ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. Signor RE LUCA.



ATTO DD 317/A1902A/2020

DEL 13/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: Legge 241/1990, articolo 21 nonies.L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Legge 174/2005. Annullamento della determinazione n. 164/2020. Riesame dell'istanza ed ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. Signor RE LUCA.

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

Considerato che il citato articolo 34 bis, comma 2, stabilisce che, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, la struttura regionale competente per materia debba accertare, attestare e determinare il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

Premesso che:

RE LUCA (c.f. *omissis*) ha presentato domanda prot n. 5629/A1902A del 25/5/2020 (ricevuta in data 25/5/2020 dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale), volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

con determinazione n. 164 del 26/06/2020 è stata adottato il provvedimento di non ammissione del sig. RE LUCA al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005, in quanto al termine dell'apprendistato non è risultata acquisita la "qualificazione".

Dato atto che:

La legge 174 del 17 agosto 2005 ha disciplinato l'attività di acconciatore, ridefinendo un unico profilo professionale gli itinerari formativi ed abrogando la preesistente normativa (L. 1142/1970 di modifica della legge 161/1963).

Ai sensi della normativa ora abrogata, per poter esercitare l'attività di parrucchiere per uomo o donna il richiedente doveva essere in possesso di una "qualificazione professionale" che si intendeva posseduta sussistendo una delle seguenti tre fattispecie:

- titolarità di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore per un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
- regolare corso di apprendistato con qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

La nuova normativa approvata con la citata legge 174/2005 in tema di disciplina dell'attività di "acconciatori" ha introdotto l'obbligo di conseguire una "abilitazione professionale", previo superamento di un apposito esame tecnico-pratico. Gli itinerari formativi per il conseguimento dell'abilitazione previsti all'art. 3 prevedono appositi corsi di qualificazione e di specializzazione professionale, nonché periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura.

In particolare, l'art. 3 comma 1 della citata legge 174/2005, alla lett. b) prevede l'ammissione al corso di formazione teorica per il conseguimento dell'abilitazione di acconciatore dopo lo svolgimento di un periodo di inserimento di un anno presso un'impresa di acconciatura da effettuarsi nell'arco di due anni, preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è stata abrogata e sostituita da vari provvedimenti normativi che hanno ridefinito il contratto di apprendistato.

Da ultimo, il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" dispone una nuova disciplina dell'apprendistato (Capo V - Articoli 41-47) determinando la durata minima del periodo di apprendistato in 6 mesi (art. 42 comma 2 del D.lgs 81/2015);

Il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica,

tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere stipulato dalle principali associazioni di categoria artigiane del settore ha previsto in 5 anni massimi la durata normale del contratto di apprendistato.

Preso atto che nell'istruttoria della istanza del sig.re Re LUCA, con riferimento al periodo di apprendistato svolto dallo stesso, è stata richiamata erroneamente la precedente normativa ora abrogata (legge 1142/1970) richiedendo la qualificazione al termine dell'apprendistato, requisito invece non più previsto dalla normativa attuale;

dato atto che, sulla base della documentazione agli atti del settore, risulta il seguente percorso formativo del sig. Re Luca:

- periodo di apprendistato dal 1/7/2016 al 15/7/2018 presso la ditta di acconciatura J&M DI SAETTI JENNIFER, per un totale di 107 settimane

- attività lavorativa qualificata come lavoratore dipendente 3° livello tempo pieno presso la ditta "STARTED S.R.L.S." (come da buste paga allegate all'istanza): dal 20/7/2018 al 31/1/2020: anno 2018: 25 settimane; anno 2019: 22 settimane, per un totale di 47 settimane.

- attività lavorativa qualificata nell'anno 2019: 32 settimane con part time 75% , anno 2020: 5 settimane con part time al 75% per un totale 37 settimane al 75% che corrispondono a 27, 75 settimane a tempo pieno.

- complessivamente quindi 74,75 settimane a tempo pieno di attività lavorativa qualificata.

Verificato pertanto che sussistono i presupposti di legge per l'ammissione al corso di formazione teorica per il conseguimento dell'abilitazione di acconciatore previsti dal citato art. 3 comma 1 lett. b) della legge 174/2005 (apprendistato seguito da almeno un anno di attività lavorativa qualificata);

ritenuto pertanto necessario annullare in autotutela ai sensi dell'art.21 della legge 241/1990, la determinazione n. 164 del 26/06/2020 per erronea applicazione della normativa di riferimento;

rilevato altresì che, per i motivi di cui sopra, l'istruttoria sulla domanda presentata risulta positiva sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito della domanda;

dato atto che la documentazione relativa all'istanza e all'istruttoria effettuata è agli atti della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche";

- L. n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di annullare ai sensi dell'art.21 nonies della legge 241/1990 la determinazione dirigenziale n. 164 del 26/06/2020;

di ammettere il signor RE LUCA al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Clara Merlo